



COMUNE DI BARGE
(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)**

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30.07.2020

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2020

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Elena DONZINO

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Roberta PEZZINI



INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 3 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Articolo 4 - Versamenti minimi

Articolo 5 - Interessi moratori

Articolo 6 - Funzionario Responsabile del Tributo

Articolo 7- Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

3. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze considerate tali per espressa previsione legislativa, è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente in istituto a condizione che la stessa risulti non locata.
4. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune, direttamente, a mezzo posta o per via telematica, apposita comunicazione attestante i requisiti richiesti, utilizzando i modelli predisposti dal comune.
5. La comunicazione dovrà essere presentata entro 30 giugno dell'anno successivo a quando si è verificata la variazione. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

Articolo 3

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile, che l'ufficio Tributi si riserva di sottoporre all'ufficio Tecnico Comunale per la verifica di veridicità. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai

- sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
5. Si ritengono comunque inabitabili o inagibili i fabbricati che, prima di qualunque intervento edilizio, si trovino in una o più delle seguenti condizioni e siano di fatto non utilizzati e privi di persone residenti:
 - a) Strutture orizzontali , solai e tetto compresi lesionati in modo da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo,
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale,
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino,
 - d) Edifici, che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera c) d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale
 - e) Edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria e carente per condizioni igienico – sanitarie.
 6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
 7. Per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, qualora l'inagibilità persista su annualità successive, il contribuente dovrà inoltrare annualmente una autocertificazione relativa alla permanenza delle condizioni.

Articolo 4 Versamenti

1. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due) annui.
2. I versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta totalmente per l'anno di riferimento a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 5 Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.6 Funzionario Responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

affidenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è il responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 7
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.